

Recensioni

Nils Christie e i movimenti delle vittime al crocevia

di *Monica Raiteri*^{*}

Christie N., “Victim Movements at a Crossroad”, in *Punishment & society*, Vol. 12, Issue 2, 2010, pp. 115-122.

Con l’intonazione colloquiale che costituisce la sua cifra stilistica Nils Christie affronta sulle pagine della rivista *Punishment & Society* un tema essenziale dell’analisi vittimologica: lo sviluppo dei movimenti *delle* vittime (ma nulla vieta di tradurre l’espressione “*victims movements*” anche come movimenti *per* le vittime, con gli effetti che fatalmente condizionerebbero il relativo dibattito)¹.

Lo studioso norvegese ritiene acquisita l’espansione di tali movimenti nei paesi occidentali, descrivendola in termini generali come “una conseguenza naturale della modernità”, ma passando subito dopo a tratteggiare lo scenario in cui tale fenomeno si colloca. Risulta in tal modo delineata una trama complessa entro la quale si intersecano tre processi: il progressivo indebolimento delle

relazioni sociali; la crescente emarginazione delle vittime nell’ambito del processo, e più in generale del sistema giuridico, che sembra alludere ad una dilatazione della asimmetria tra il *ruolo sociale* della vittima – nella misura in cui quest’ultima, come ci rammenta Christie citando Thomas Maier, è il prodotto di un processo di identificazione “*usually enhanced and stiffened by positive feedback from the environment*”² – e la stigmatizzazione del reo; infine la graduale formalizzazione del controllo della devianza, che produce reazioni monopolizzate dallo Stato e dalle sue agenzie.

Come ho già osservato nel saggio i tre processi si intersecano a più riprese e su una molteplicità di livelli: quindi è solo per ragioni espositive che la mia lettura parte dall’ultimo dei processi elencati proponendosi di esaminarli, per quanto possibile, separatamente ed indagarne le connessioni solo in un passaggio successivo.

^{*} Professore ordinario di “sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale”, Università di Macerata.

¹ Christie N., “Victim Movements at a Crossroad”, in *Punishment & society*, Vol. 12, Issue 2, 2010, pp. 115-122.

² Christie N., “Victim Movements at a Crossroad”, *cit.*, p. 121. Il saggio citato è Maier T., “Victims in psychotherapy, psychotherapy for victims: Conceptual considerations and practical experience”, in *International Perspectives in Victimology*, Vol. 3, Issue 2, 2007, pp. 18-23.

L'autore sostiene che nelle società fortemente industrializzate la formalizzazione del controllo dei fenomeni devianti richiede la predisposizione di una mastodontica macchina organizzativa e la selezione di una "clientela", ossia di procedimenti che consentano di sottoporre le azioni qualificate come devianti ad uno specifico trattamento da parte delle agenzie del controllo – "*more police, prosecutors, judges, prison guards and of course prisoners and clients of all sort*"³ – la cui principale conseguenza è la de-personalizzazione dei conflitti. In tale rappresentazione le organizzazioni delle vittime costituiscono un nuovo ed influente movimento sociale in quanto afferma e si propone di garantirne i diritti (al di là della valenza retorica e "insistita" di tale espressione, sulla quale tornerò oltre). In particolare, almeno per quanto rileva in questa sede, tali movimenti riscontrano l'avvenuta trasformazione da un controllo sociale diffuso, o di comunità, al controllo formale esercitato dalle *state agencies*.

Inspiegabilmente Christie non accomuna il mutamento delineato alla classica transizione "dalla comunità alla società" che fa da sfondo alla tradizione sociologica; tuttavia egli sembra alludere al fatto che il controllo sociale di comunità non solo non utilizza(va) le chiavi interpretative del diritto penale – il reo, la vittima del reato, la pena – ma soprattutto non richiede(va) un *surplus* di sostegno alle "vittime", ossia ai destinatari di conseguenze negative delle azioni devianti altrui.

L'esempio di cui si avvale l'autore del saggio è temporalmente riferito agli "*old days*", ossia all'arcaicità, e riguarda la tendenza ad escludere il

³ Christie N., "Victim Movements at a Crossroad", *cit.*,

ricorso a categorie in senso lato "penalistiche" nella qualificazione di numerosi omicidi perpetrati nelle valli della Norvegia al fine di evitare la sottrazione di un componente della comunità e lo sgretolamento della "pace nella valle"⁴.

Ciò che egli sembra trascurare è che il controllo sociale di comunità è praticato ancora oggi nelle società tradizionali e indagato nella prospettiva dell'antropologia giuridica⁵. Le ricerche condotte nell'ambito di questa disciplina mostrano chiaramente come i meccanismi di risoluzione delle dispute accantonino le logiche – e i lessici – della contrapposizione di carattere processuale tra vittima e offensore e della quantificazione della pena: anziché "punire" il reo e risarcire o tutelare la vittima, nella prospettiva di una antitesi tra i due soggetti che riflette la funzione classica della sanzione, tali procedimenti perseguono la ricostituzione della convivenza all'interno della comunità e la necessaria restaurazione della pace sociale. L'obiettivo del mantenimento della coesione è poi ulteriormente consolidato dal carattere simbolico associato alle sanzioni sociali a sostegno delle decisioni che definiscono le dispute.

p. 116.

⁴ "If three reliable men saw the killings as accidents – it might have been a game or a competition among slightly drunk young males – then the King or his men were not informed. Happily, the King had his throne as far away as in Denmark at that time. The case could be solved with compensation, the local community did not lose yet one more of its members through execution, and peace might be re-established in the valley" [Christie N., "Victim Movements at a Crossroad", *cit.*, p. 119].

⁵ Il tema è al centro dei saggi di Pittaluga A., "Alcune riflessioni sulla risoluzione delle controversie presso una tribù Afar", e di Raiteri M., "Gli Afar. Note a margine di una esplorazione antropologico-giuridica", in Verga M. (a cura di), *Quaderno dei lavori 2009*, Quinto Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto Capraia Isola 2009, pp. 114-7 e 120-9.

Indubbiamente non si può occultare il fatto che nelle odierne società tradizionali la resilienza – termine con cui si indica la tendenza di un sistema a ripristinare le condizioni originarie dopo l'avvenuta perturbazione – dei sistemi di gestione dei conflitti solitamente fronteggia la difficoltà (prevalentemente di ordine sociale o politico) di implementare un sistema giuridico formale e “moderno”, come è stato osservato, per esempio, in occasione della ricerca sulla popolazione Afar del Corno d’Africa⁶. Ma è altrettanto indubitabile che le norme consuetudinarie che presiedono ai meccanismi di risoluzione delle controversie astraggano interamente da una (qualsiasi) concezione retributiva della pena per perseguire l’obiettivo della salvaguardia della *continuità* e della *stabilità* delle relazioni sociali nell’ambito della comunità (eccoci così ritornati al primo dei temi disposti sullo sfondo del dibattito sui movimenti delle vittime): comunità che assume una responsabilità *collettiva* – anziché personale, tipica della visione penalistica – nei confronti della parte lesa (la “vittima”) che si mostra coerente con l’archetipo dell’organizzazione sociale.

Christie appare peraltro orientato a circoscrivere l’analisi ai contesti, certamente meno suggestivi, caratterizzati dal consolidamento dei processi di formalizzazione e accentramento delle strategie di controllo: ossia “la maggior parte delle società occidentali”. Anch’esse, naturalmente, sono differenziate da molteplici possibilità di qualificare i comportamenti, per cui l’uso delle categorie penalistiche ai fini del loro inquadramento appare una scelta ideologicamente orientata: “[F]or all acts...there are dozens of

possible alternatives to their understanding...The ‘same’ acts can thus be met within several parallel systems such as judicial, psychiatric, pedagogical or theological. And as stated above: as a result of deep changes in our social systems, more and more among unwanted acts are given the meaning of being crimes”⁷.

Il dato comune a tali contesti si identifica con l’indubitabile potere progressivamente acquisito dai movimenti delle vittime: un potere che non deriva, né si connette, ad una univocità degli assunti ideologici proclamati, benché questi ultimi esplicitino nelle diverse versioni nazionali prevalentemente un approccio di *Law and Order*, in tal modo esponendosi ad un rischio elevato di strumentalizzazione politica: “*Maybe we then can make more informed decisions on what sort of directions these new movements ought to take, even influence their directions towards values and goals many among us want realized in our societies”⁸,*

Il problema che lo studioso norvegese si limita ad abbozzare, ma ciò nonostante pone con enfasi, è che il potere esercitato dai movimenti delle vittime appare pienamente consonante con la “retorica” dei diritti; tuttavia, risultando amplificato dal potere dello stato, nella misura in cui quest’ultimo accentra e monopolizza le reazioni alla devianza, rischia di far virare il sistema sociale (e giuridico) verso quella che egli definisce “*a more punitive society*” e, correlativamente, rischia di alterare la proporzione che ha tradizionalmente caratterizzato i “meravigliosi strumenti” del diritto e delle corti

⁷ Christie N., “Victim Movements at a Crossroad”, *cit.*, p. 119.

⁸ Christie N., “Victim Movements at a Crossroad”, *cit.*, p. 117.

⁶ Cfr. nota 3.

penali: “*Penal law might lose balance. If so, we lose penal law*”⁹.

Il criterio esplicativo che accentua positivamente (ma in taluni casi esacerba) la tematica dei diritti delle vittime (e delle relative garanzie) esplicita, come è ovvio, le tesi relative alla partecipazione diretta e alla rappresentanza in giudizio di queste ultime nello scenario processuale. Ma ad una analoga chiave interpretativa si possono ricondurre anche due profili di indagine forse meno scontati: in primo luogo le modalità di inclusione della vittima nel circuito penitenziario in cui è inserito l'autore del reato attraverso il riconoscimento di un diritto all'informazione sulle condizioni carcerarie di quest'ultimo, sulle modifiche ai livelli di sicurezza a cui è sottoposto e sulle questioni relative all'anticipazione del suo rilascio (“*early parole*”). Da un lato si tratta di un fenomeno per lo più incognito nel panorama italiano, in cui lo stato del dibattito da questo punto di vista è ancora molto arretrato.

Dall'altro lato Christie ritiene che questa modalità di accentramento del potere “nelle mani della vittima” configuri ancora una volta un radicale mutamento in direzione di “*more punitive states – more imprisonment and stricter conditions within the penal institutions*”¹⁰.

Il secondo profilo di indagine dischiuso dalla prospettiva dei diritti delle vittime è la funzione di contrasto dei monopoli professionali esercitata dalle loro organizzazioni: tesi avvincente, ma solo abbozzata dallo studioso norvegese.

Riepilogando il potere dei movimenti delle vittime non deve essere illimitato: il confine può essere

individuato senza difficoltà nel mantenimento dell'equilibrio che caratterizza gli strumenti del diritto – e della procedura – penale. Parallelamente occorre circoscrivere anche il rilievo assunto dal diritto penale, che, come ho già osservato, e come Christie sottolinea ripetutamente, è l'esito dei processi di formalizzazione del controllo dei comportamenti e dei fenomeni devianti. In tale prospettiva la *restorative justice*, e più in generale i procedimenti e le tecniche di gestione dei conflitti, hanno la funzione di *counteract* il sistema penale (e la sua posizione dominante).

Tale controbilanciamento a sua volta produce un insieme di effetti di segno positivo: per prima cosa riconfigura la vittima come un attore indipendente del sistema, restituendogli un carattere che il sistema penale innegabilmente offusca: “[I]n the penal system the victim can never attain a role as an independent participant in ordinary social interaction...In the civil setting, the victim can regain her or his role as a major and independent actor”¹¹.

Infine il confronto tra la *restorative justice* e il diritto penale consente di eludere, oppure di decifrare, ulteriori questioni: in particolare il tema del potere di punire e la rilevanza della “verità”, aprendo in tal modo la strada alla tematizzazione della “verità processuale”.

⁹ Christie N., “Victim Movements at a Crossroad”, *cit.*, p. 118.

¹⁰ Christie N., “Victim Movements at a Crossroad”, *cit.*, p. 117.

¹¹ Christie N., “Victim Movements at a Crossroad”, *cit.*, p. 118.